Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «PRA-NAYUR», per prodotti delle classi 5 e 30 — domanda di registrazione di marchio comunitario n. 7 170 095

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «AYUR» ed i marchi figurativi contenenti l'elemento denominativo «Ayur»

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.

Ricorso proposto il 20 ottobre 2013 — Šumelj e a./Unione europea

(Causa T-546/13)

(2013/C 367/60)

Lingua processuale: il croato

Parti

Ricorrenti: Ante Šumelj (Zagabria, Croazia), Dubravka Bašljan (Zagabria), Đurđica Crnčević (Sv. Ivan Zelina, Croazia), Miroslav Lovreković (Križevci, Croazia) (rappresentante: avv. Mato Krmek)

Convenuta: Unione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- adottare un provvedimento interlocutorio che dichiari che la Commissione europea è venuta meno all'obbligo di vigilare sull'applicazione del Trattato di Adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, ad essa incombente in forza dell'articolo 36 dell'Atto di adesione (allegato VII, punto 1), nella parte riguardante l'introduzione del servizio degli ufficiali giudiziari nel sistema giudiziario della Repubblica di Croazia;
- condannare l'Unione europea a risarcire i danni (materiali e morali) causati ai ricorrenti, a titolo della responsabilità extracontrattuale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 340, secondo comma, TFUE;

- condannare l'Unione europea al pagamento delle spese relative al presente procedimento;
- oltre a ciò, i richiedenti chiedono che il Tribunale voglia sospendere ogni decisione circa il quantum della domanda fino a che non diverrà definitivo il provvedimento interlocutorio da emanarsi nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

- 1) Il primo motivo riguarda il fatto che la Commissione europea ha violato l'articolo 36 dell'Atto di adesione (allegato VII, punto 1), che forma parte integrante del Trattato di Adesione all'Unione europea concluso tra la Repubblica di Croazia e gli Stati membri dell'Unione europea [Narodne novine — Međunarodni ugovori n. 2/12 (Gazzetta Ufficiale - Trattati internazionali)], avendo essa omesso di impedire l'abolizione delle leggi con le quali viene istituita e disciplinata la professione di ufficiale giudiziario, che la Repubblica di Croazia aveva adottato durante i negoziati di adesione all'Unione europea. L'articolo 36 dell'Atto di adesione impone alla Commissione l'obbligo di seguire (monitoring) tutti gli impegni assunti dalla Repubblica di Croazia durante i negoziati di adesione all'Unione europea e, pertanto, gli obblighi giuridici assunti dalla Repubblica di Croazia quanto all'istituzione di un servizio di ufficiali giudiziari e alla creazione di tutte le condizioni necessarie per la piena attivazione di tale servizio nell'ordinamento giuridico croato entro il 1º gennaio 2012.
- 2) Il secondo motivo riguarda il fatto che, mediante l'infrazione dedotta, la Commissione europea ha causato direttamente un danno ai ricorrenti, che erano stati nominati per ricoprire i posti di ufficiali giudiziari e che avevano una legittima aspettativa di entrare in servizio il 1º gennaio 2012.
- 3) Il terzo motivo concerne il fatto che, avendo disatteso gli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato di Adesione, la Commissione ha ecceduto in modo manifesto e grave i limiti del potere discrezionale di cui dispone e, avendo vanificato le legittime aspettative dei ricorrenti (nominati ufficiali giudiziari), ha causato loro danni materiali e morali notevoli, che occorre risarcire a norma dell'articolo 340, secondo comma, TFUE.

Ricorso proposto l'8 ottobre 2013 — Rosian Express/UAMI (Forma di una scatola)

(Causa T-547/13)

(2013/C 367/61)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Rosian Express (Mediaș, Romania) (rappresentante: avv. E. Grecu)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli);
- Condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio tridimensionale che rappresenta la forma di una scatola, per prodotti e servizi appartenenti alle classi 28 e 35;

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Errata applicazione dell'articolo 7, primo comma, lettera b), del regolamento n. 207/2009

Ricorso proposto il 15 ottobre 2013 — Aderans/UAMI — Ofer (VITALHAIR)

(Causa T-548/13)

(2013/C 367/62)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Aderans Company Ltd (Tokyo, Giappone) (rappresentante: M. Graf, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ofer (Troisdorf, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1º agosto 2013, nel procedimento R 1467/2012-1;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «VITAL-HAIR» per prodotti delle classi 3, 21 e 26 — registrazione di marchio comunitario n. 7 254 378

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Ofer

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo comunitario «Haarvital» e il marchio figurativo tedesco «HAARVITAL» per prodotti e servizi delle classi 3, 26 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 42, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 14 ottobre 2013 — Francia/ Commissione

(Causa T-549/13)

(2013/C 367/63)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica Francese (rappresentanti: G. De Bergues, D. Colas e C. Candat, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

- Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione non avrebbe fatto emergere il proprio ragionamento in maniera chiara e inequivocabile e, pertanto, non avrebbe permesso agli interessati di conoscere le ragioni alla base del regolamento impugnato. La ricorrente sostiene che:
 - da un lato, l'obbligo di motivazione del regolamento impugnato era a maggior ragione fondamentale dal momento che la Commissione disponeva, per l'adozione del regolamento impugnato, di un ampio potere discrezionale e,